

LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE

- **presupposti** : imprese con oltre 15 dipendenti (come media nel semestre precedente) che intendano effettuare almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni (anche se poi il licenziamento effettivo è inferiore a 5) in una unità produttiva o più unità produttive della stessa provincia a seguito di riduzione , trasformazione o cessazione di attività o di lavoro

- **procedura di mobilità** :
 - comunicazione preventiva alle Organizzazioni sindacali e all'Associazione industriali (se la ditta è iscritta) indicando i motivi, i tempi, il numero e il profilo professionale dei lavoratori da licenziare, tenendo presente congiuntamente i seguenti *criteri di scelta* : *esigenze tecniche ed organizzative della ditta , carichi di famiglia e anzianità professionale dei lavoratori con punteggio dettagliato e motivato* (i criteri possono essere anche integrati o modificati dall'accordo sindacale di cui sotto). Le donne nella stessa proporzione delle occupate ; i disabili nei limiti della quota riservata.
 - allegare alla predetta comunicazione la ricevuta del contributo anticipato su apposito c/c INPS di una somma pari al massimale mensile di integrazione salariale (euro 858,58 per chi ha una retribuzione lorda mensile fino ad euro 1.857,49 ed euro 1.031,93 per chi ha una retribuzione superiore) per il numero dei lavoratori da licenziare. (Non richiesta per le ditte che non pagano all'INPS il contributo CIGS es. ditte commerciali con meno di 50 dipendenti)
 - inviare alla Direzione provinciale del lavoro copia della comunicazione e della ricevuta di cui sopra
 - eventuale verbale di consultazione sindacale (che le Organizzazioni sindacali devono chiedere alla ditta entro 7 giorni e che deve esaurirsi entro 23 giorni se i licenziandi sono meno di 10 e 45 se sono più di 9)
 - comunicazione dell'esito della consultazione sindacale alla Direzione Provinciale del lavoro
 - lettera di preavviso di licenziamento ai dipendenti entro 120 giorni dal verbale di consultazione sindacale o il termine stabilito nell'accordo sindacale
 - contestuale comunicazione alla DPL, alla Commissione Regionale Impiego, alle Organizzazioni sindacali l'elenco dei lavoratori licenziati con residenza, qualifica, carichi di famiglia e criteri di scelta
 - versamento all'INPS in 30 rate senza interessi, tramite DM10, di un contributo) pari a 3 volte il trattamento iniziale di mobilità (euro 808,44 per chi ha una retribuzione mensile lorda fino ad euro 1.857,49 ed euro 971,67 per chi ha una retribuzione superiore), se raggiunto un accordo in sede sindacale, (9 se non raggiunto un accordo) al netto del contributo anticipato all'INPS in occasione dell'apertura della procedura di cui sopra (Non richiesta per le ditte che non pagano all'INPS il contributo CIGS)
 - presentazione all'INPS dell'apposito modulo per il calcolo del predetto contributo

- **benefici per i lavoratori licenziati per riduzione di personale o cessazione dell'attività**
 - iscrizione alle liste di mobilità (anche per i lavoratori di ditte con meno di 15 dipendenti licenziati per riduzione di personale o cessazione di attività), anche se rioccupati a tempo determinato
 - diritto di precedenza nella riassunzione entro 6 mesi presso la stessa azienda
 - solo per i lavoratori (esclusi dirigenti, apprendisti, a tempo determinato) licenziati con la procedura di mobilità (se in possesso di un'anzianità aziendale di 12 mesi di cui 6 di effettivo lavoro o ad esso equiparato) indennità di mobilità a carico dell'INPS, su domanda da presentare dal lavoratore al Centro impiego con modello DS21 entro 68 giorni dal licenziamento. L'indennità di mobilità spetta per 12 mesi per chi non ha compiuto 40 anni di età, per 24 mesi fino a 50 anni, per 36 mesi oltre 50 anni ed è pari all'importo di cassa integrazione per 12 mesi e all'80% per i mesi successivi. (Può essere chiesto il pagamento in unica soluzione per chi apre una attività in proprio)

- **benefici per le ditte che assumono**
 - esenzione dai contributi INPS-INAIL per 18 mesi (12 mesi se a tempo determinato prorogati di altri 12 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato) in caso di assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità
 - 50% della “ eventuale “ indennità di mobilità spettante al lavoratore in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato su apposita domanda da inoltrare all'INPS